

ADEGUAMENTO DEI PRG AL PTP

Linee guida inerenti alle distanze minime delle stalle e delle concimaie dalle abitazioni, dalle aree urbanizzate e dalle aree in cui è prevista l'edificazione.

Il Servizio Pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali dell'Assessorato dell'Agricoltura, in accordo con la Direzione Urbanistica, allo scopo di uniformare e semplificare la concertazione per l'adeguamento dei Piani regolatori al PTP, ha predisposto le seguenti linee guida in materia di distanze minime delle stalle e delle concimaie dalle abitazioni, dalle aree urbanizzate e dalle aree in cui è prevista l'edificazione.

Introduzione.

In riferimento a quanto contenuto al capitolo III, paragrafo A dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale n. 518/XI del 24 marzo 1999, recante "Approvazione di disposizioni attuative della L.R. 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)" si precisa che i PRG devono stabilire *le distanze minime da rispettare, reciprocamente, nella costruzione tra le stalle e relative concimaie e l'edificazione prevista od esistente*. Si premette che ai fini dell'applicazione della norma in argomento valgono le seguenti definizioni:

- *Edificazione prevista o esistente*: si tratta dell'edificazione avente destinazione abitativa primaria o principale, turistica e ricettiva, commerciale, servizi pubblici e, ove il caso, artigianale e industriale.
- *Concetto di stalle e concimaie e aspetti costruttivi degli stessi*: si devono osservare le disposizioni contenute nel "Manuale tecnico contenente gli standard costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi" approvato dalla Giunta regionale ai sensi della lettera e), comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.

Obiettivi prioritari da perseguire.

I comuni, tenuto conto della loro specifica realtà, sono tenuti a tradurre in norme generali i suddetti obiettivi:

- a) considerato che tutti gli allevamenti sono considerati industrie insalubri di prima classe, migliorare la sanità pubblica creando una fascia di rispetto attorno agli allevamenti esistenti e quelli che si intendono realizzare;
- b) considerato che le aziende di allevamento, per poter operare in maniera razionale, necessitano di ampi spazi attorno alle strutture, occorre evitare il loro eccessivo soffocamento e accerchiamento da parte di altre strutture non direttamente collegate all'azienda stessa.

Distanze minime previste.

Per perseguire in modo corretto detti obiettivi e fatte salve le indicazioni già contenute nell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale n. 518/XI del 24 marzo 1999 si forniscono le seguenti indicazioni in merito alle distanze minime da rispettare.

- a) Non è consentita la realizzazione di nuove edificazioni, salvo quelle finalizzate a ospitare il conduttore dell'azienda zootecnica, i suoi coadiuvanti e dipendenti, a una distanza dalle stalle e concimaie inferiore a 50 metri. Il PRG può prevedere distanze inferiori nei seguenti casi:
 - 1) realizzazione di strutture agrituristiche. In tal caso valgono le distanze stabilite all'art. 3 delle disposizioni igienico-sanitarie di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2635 del 28 settembre 2007;
 - 2) realizzazione di altre strutture turistico-ricettive a servizio dell'azienda zootecnica (distanza minima di 25 metri);
 - 3) realizzazione di nuove edificazioni su terreni già edificabili previsti dal PRG vigente (distanza minima di 25 metri) o confermati come tali nella variante di adeguamento.
- b) Non è consentito l'ampliamento di strutture abitative esistenti poste a una distanza dalle stalle e concimaie inferiore a 25 metri, allorché l'ampliamento determini una riduzione della distanza già in essere.
- c) Non è consentito il cambio di destinazione d'uso, a favore di destinazioni che implicano la presenza duratura di persone, per edifici posti a una distanza inferiore a 25 metri da stalle e concimaie esistenti. Tale distanza minima non si applica nel caso di strutture zootecniche in contrasto con le destinazioni della sottozona (sottozone A, B e C) poiché trattasi di strutture destinate, nel breve o medio periodo, alla chiusura o delocalizzazione. Qualora tali strutture siano state inutilizzate per un periodo continuativo di anni cinque, le stesse non potranno più essere riutilizzate per il ricovero del bestiame se poste a distanza inferiore a 10 metri da abitazioni per residenza principale o permanente.
- d) Non è consentito l'individuazione o l'ampliamento di zone edificabili a una distanza inferiore a 50 metri dalle stalle e concimaie.
- e) Non è consentito l'insediamento di nuove stalle o concimaie a una distanza dall'edificazione esistente o dal confine delle zone edificabili inferiore a 50 metri.
- f) Il potenziamento di stalle o concimaie esistenti poste a distanza inferiore a 50 metri dalle abitazioni o dai confini delle aree edificabili può avvenire se queste non comportano la riduzione della distanza già esistente. Sono sempre ammessi interventi volti a migliorare le condizioni igienico sanitarie e di sicurezza delle stalle e concimaie esistenti.

Deroghe previste.

Nelle situazioni di cui alle precedenti lettere b), c) e f), tenuto conto delle condizioni locali, il comune, di concerto con il veterinario ufficiale e il medico di sanità pubblica, può, su richiesta motivata del proponente, concedere, distanze inferiori prevedendo adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie.

Adempimenti dei comuni.

Al fine del recepimento del provvedimento 518/XI/99 e delle presenti linee guida, i comuni, nella redazione della variante di adeguamento alla l.r. 11/1998 e alle determinazioni del PTP, provvedono a completare i contenuti delle NTA con una norma che definisca le distanze minime delle stalle e delle concimaie dalle abitazioni, dalle aree urbanizzate e dalle aree in cui è prevista l'edificazione, nonché la facoltà del comune di concedere, dietro presentazione di motivata richiesta, distanze inferiori a quelle definite.